

AZIENDA ULSS N. 8 BERICA

Viale F. Rodolfi n. 37 – 36100 VICENZA

REGIONE DEL VENETO



DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

N. 2045 DEL 13/11/2025

O G G E T T O

ACCORDO TRA L'AZIENDA U.L.SS. N. 8 "BERICA" E LA PREFETTURA UFFICIO TERRITORIALE DEL GOVERNO DI VICENZA PER ATTIVITA' DI MEDICO COMPETENTE. DURATA DALL'1/11/2025 AL 31/12/2026. PRESA D'ATTO.

Proponente: DIREZIONE AMMINISTRATIVA DI OSPEDALE DAO

Anno Proposta: 2025

Numero Proposta: 2097/25

Il Direttore della U.O.C. “Direzione Amministrativa di Ospedale” riferisce che:

La Prefettura di Vicenza, Ufficio Territoriale del Governo, con sede in Vicenza, Contra' Gazzolle n. 6/10, con nota PEC prot. n. 82142 del 7/08/2025, ha chiesto alla scrivente Azienda U.L.SS. n. 8 “Berica” di individuare il Medico Competente ai fini dello svolgimento della sorveglianza sanitaria nei confronti del personale della Prefettura e degli adempimenti in materia di sicurezza e salute dei luoghi di lavoro, ai sensi del Decreto Legislativo 9 aprile 2008 n. 81 e successive modificazioni ed integrazioni.

Al tal fine, la Prefettura ha richiesto l'individuazione di uno specialista in medicina del lavoro della scrivente Azienda, quale Medico Competente, per la sottoscrizione di apposita convenzione.

Sulla richiesta è stato acquisito il parere favorevole della Direzione Sanitaria nonché del Servizio Medico Competente (ex Usaz) di Vicenza.

Si rappresenta, al riguardo, come l'attività di consulenza, oggetto della presente delibera, rientri fra quelle disciplinate dall'art. 91 co. 2 lett. a) del del C.C.N.L. dell'Area Sanità del 23/01/2024 nonché dall'art. 34 - Attività di Consulenza e di Consulto - del vigente Regolamento Aziendale approvato con deliberazione n. 304 del 2 marzo 2023, che disciplina l'attività libero-professionale dei dirigenti medici e delle altre professionalità della dirigenza del ruolo sanitario.

Come indicato dall'allegato A) della D.G.R.V. n. 866 del 13/07/2015 e come previsto nel testo dell'accordo, per l'attività di consulenza in argomento la Prefettura corrisponderà all'Azienda U.L.SS. n. 8 “Berica” la tariffa oraria pari a € 113,76 oltre al rimborso delle spese di viaggio.

In ragione di quanto esposto, si propone di prendere atto della convenzione per attività di medico competente tra l'Azienda U.L.SS. n. 8 “Berica” e la Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo di Vicenza, con decorrenza dall'1/11/2025 e fino al 31/12/2026, alle condizioni e termini precisate nel disciplinare allegato al presente provvedimento quale sua parte integrante e sostanziale”.

Il medesimo Direttore ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in relazione alla sua compatibilità con la vigente legislazione regionale e statale in materia.

I Direttori Amministrativo, Sanitario e dei Servizi Socio-Sanitari hanno espresso il parere favorevole per quanto di rispettiva competenza.

Sulla base di quanto sopra

IL DIRETTORE GENERALE

DELIBERA

1. di prendere atto, per quanto in premessa esposto e qui integralmente richiamato, della convenzione per attività di medico competente tra l'Azienda U.L.SS. n. 8 “Berica” e la Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo di Vicenza, con decorrenza dall'1/11/2025 e fino al 31/12/2026, alle condizioni e termini precisate nel disciplinare allegato al presente provvedimento, quale sua parte integrante e sostanziale;

2. di dare atto che le somme da introitare, che si stimano pari a complessivi € 13.651,20, troveranno riferimento nei bilanci sanitari anni 2025-2026 e saranno da contabilizzare nel conto di ricavo n. 5108000030 “Ricavi Libera Professione Consulenze” nella seguente declinazione:

Anno 2025	€ 1.820,16
Anno 2026	€ 11.831,04

3. di dare atto che i compensi da corrispondere, che si stimano pari a complessivi € 12.000,00, troveranno riferimento nei bilanci sanitari anni 2025-2026 e saranno da contabilizzare nel conto di costo n. 5504000197 “Compartecipazione personale attività L.P intramoenia Consulenze” nella seguente declinazione:

Anno 2025	€ 1.600,00
Anno 2026	€ 10.400,00

4. di incaricare la Direzione Amministrativa di Ospedale di adempiere per ogni atto consequenziale inerente la convenzione per attività di consulenza e l’U.O.C. Gestione Risorse Umane per l’inserimento dei compensi nelle relative voci stipendiali dei consulenti interessati;
5. di pubblicare la presente all’Albo dell’Ente e nel sito internet aziendale alla pagina “Amministrazione Trasparente” ai sensi del D.Lgs. 14 marzo 2013 n. 33.

Parere favorevole, per quanto di competenza:

Il Direttore Amministrativo
(dr. Leopoldo Ciato)

Il Direttore Sanitario
(dr. Alberto Rigo)

Il Direttore dei Servizi Socio-Sanitari
(dr. Achille Di Falco)

IL DIRETTORE GENERALE
(Patrizia Simionato)

Copia del presente atto viene inviato al Collegio Sindacale al momento della pubblicazione.

IL DIRETTORE
UOC AFFARI GENERALI E LEGALI

	ACCORDO PER ATTIVITA' DI MEDICO COMPETENTE	
	TRA	
	l'Azienda U.L.SS. n. 8 "Berica", di seguito denominata anche "U.L.SS. n. 8",	
	con sede e domicilio fiscale in Vicenza, Via Rodolfi, 37 - codice fiscale e partita	
	IVA n. 02441500242, rappresentata dal Direttore Generale dott.ssa Patrizia	
	Simionato	
	E	
	Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo di Vicenza, di seguito denominata	
	anche Prefettura, con sede e domicilio fiscale in Vicenza, Contra' Gazzolle n. 6/10 -	
	codice fiscale e partita IVA 80018670242, rappresentata dal Prefetto dott. Filippo	
	Romano	
	PREMESSO CHE	
	- la Prefettura, con nota acquisita al prot. 82142 del 7/08/2025, ha manifestato	
	all'U.L.SS. n. 8 la necessità di individuare uno specialista in medicina del lavoro	
	quale Medico Competente nell'ambito delle attività previste dalla normativa a tutela	
	della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro di cui al D. Lgs. 81/2008;	
	- l'attività di consulenza in argomento rientra fra quelle disciplinate dall'art.	
	91 c. 2. lett. b) del CCNL dell'Area Sanità del 23/01/2024 nonché dall'art. 34 -	
	Attività di consulenza e consulto del vigente Regolamento Aziendale sulla disciplina	
	dell'attività libero professionale intramuraria, approvato da ultimo con deliberazione	
	n. 304 del 2/03/2023;	
	- l'U.L.SS. n. 8, previo parere favorevole della Direzione Sanitaria, ha	
	verificato la disponibilità dei "Consulenti" che svolgeranno dette attività a favore	
	della Prefettura, a fronte di specifici compensi, al di fuori dell'orario di lavoro nelle	
	forme previste dal Regolamento aziendale per la disciplina della Attività Libero-	

	Professionale e compatibilmente con gli impegni istituzionali.	
	TUTTO CIO' PREMESSO	
	SI CONTRATTA E SI STIPULA QUANTO SEGUE	
	Articolo 1 - Oggetto	
	L'U.L.SS. n. 8, avvalendosi del proprio personale medico con rapporto di lavoro esclusivo, garantisce alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo di Vicenza, lo svolgimento di attività di medico competente di cui al D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. da parte di dirigenti medici in possesso dei requisiti e dei titoli richiesti dalla normativa precitata.	
	Articolo 2 – Obbligazioni dell'U.L.SS. n. 8	
	Le attività di medico competente saranno svolte al di fuori dell'orario di lavoro e compatibilmente con gli impegni di servizio presso i locali messi a disposizione dall'U.L.SS. n. 8 mediante un accesso con cadenza quindicinale della durata di n. 4 ore ciascuno, escluso il tempo necessario per la trasferta e, comunque, secondo le esigenze che si prospetteranno.	
	Articolo 3 – Modalità di esecuzione	
	L'attività erogata in attuazione della presente convenzione costituisce, per i Consulenti dell'U.L.SS. n. 8, attività aziendale a pagamento e i relativi compensi introitati e pagati dall'U.L.SS. n. 8 saranno assimilati al regime fiscale del lavoro dipendente.	
	Ferma restando la responsabilità professionale individuale di ciascun Consulente, l'attività svolta presso la Prefettura deve essere svolta in maniera tale da non compromettere l'attività istituzionale svolta dai consulenti presso l'U.L.SS. 8 e assicurare il necessario periodo di riposo volto a garantire il recupero psico-fisico del personale medico coinvolto. Lo svolgimento delle suddette prestazioni di	

	consulenza non dovrà comportare un impegno medio orario del personale interessato	
	superiore alle n. 48 ore settimanali complessive. Tale previsione è stata inserita alla	
	luce della norma contenuta nell'articolo 14, comma 1, della L. 30 ottobre 2014, n.	
	161.	
	Articolo 4 – Aspetti economici	
	Per l'attività di consulenza effettuata la Prefettura corrisponderà una tariffa oraria,	
	tempo di trasferta escluso, pari a € 113,76 comprensiva dell'IRAP 8,5% a carico	
	della Prefettura e della trattenuta del 5% che affluisce all'U.L.SS. n. 8.	
	La Prefettura è tenuta inoltre al rimborso delle spese di viaggio, qualora effettuate e	
	sostenute secondo il criterio individuato nell'importo forfettario di €/km 0,16 così	
	come disposto dalla circolare regionale del 4 ottobre 2017 prot. n. 414670.	
	Articolo 5 – Trasmissione riepiloghi	
	Gli specialisti aziendali, al fine della fatturazione e per consentire adeguati controlli,	
	dovranno trasmettere all'U.O.C. DAO alla mail: sao@aulss8.veneto.it il riepilogo	
	degli accessi effettuati mensilmente con l'indicazione del giorno, dell'ora di inizio e	
	di fine servizio, il nominativo del Consulente nonché i chilometri percorsi,	
	unitamente ai fogli di accesso validati dal consulente interessato.	
	L'U.L.SS. n. 8 emetterà mensilmente fattura sulla base del numero di ore effettuate	
	e dei km percorsi.	
	Articolo 6 – Modalità di pagamento	
	La Prefettura provvederà all'immediata approvazione e liquidazione della fattura.	
	L'U.L.SS. n. 8, ad avvenuta liquidazione delle somme dovute da parte della	
	Prefettura, accrediterà i compensi spettanti ai dirigenti medici che hanno prestato	
	l'attività di consulenza, unitamente al rimborso delle spese di viaggio, secondo le	
	modalità stabilite dal vigente Regolamento disciplinante l'attività libero-	

	professionale dei dirigenti medici e delle altre professionalità della dirigenza del	
	ruolo sanitario. Ove l'attività di consulenza fosse resa, per qualsiasi motivo, durante	
	l'orario di lavoro, il compenso resta in toto acquisito dall'U.L.SS. n. 8.	
	Articolo 7 – Aspetti assicurativi e di sicurezza	
	Ai sensi dell'art. 25 del D.Lgs. 81/2008 gli specialisti aziendali sono gli unici	
	responsabili per le attività svolte e autorizzate in forza del presente accordo e	
	pertanto l'U.L.SS. n. 8 resterà estranea a qualsiasi controversia abbia ad insorgere a	
	seguito della stipula del presente atto.	
	Per altre coperture assicurative quali la kasko o infortunio, essendo l'attività	
	effettuata al di fuori dell'orario di lavoro, in regime di attività aziendale a	
	pagamento, saranno gli stessi Consulenti a dovervi eventualmente provvedere in	
	proprio.	
	Articolo 8 – Trattamento dei dati personali	
	Le parti convengono che la Prefettura, in qualità di Titolare del trattamento dei dati,	
	provvederà alla designazione dei medici dell'U.L.SS. n. 8, quali autorizzati al	
	trattamento dei dati degli interessati con cui vengono in contatto, fornendo loro le	
	necessarie istruzioni operative per il trattamento di tali dati, così come previsto dagli	
	artt. 29 e 32 del Regolamento UE 2016/679 e al Decreto Legislativo n. 101/2018 che	
	modifica ed integra il D. Lgs. 196/2003 (Codice Privacy). Gli specialisti	
	dell'U.L.SS. n. 8 sono, pertanto, nominati “autorizzati al trattamento dei dati	
	personali” ai sensi dell'art. 29 del Regolamento (UE) 2016/679 e dell'art. 2	
	quaterdecies del Codice Privacy adeguato con il D. Lgs. 10.08.2018 n. 101, dal	
	Designato al trattamento dell'U.L.SS. n. 4 al primo contatto con gli stessi, per lo	
	svolgimento delle attività trattamentali analogiche e digitali. Gli specialisti devono	
	attenersi alle policy in materia di protezione e sicurezza dei dati personali,	

	garantendo la massima riservatezza nel trattamento degli stessi e rispettando il	
	codice deontologico specifico della loro professione in materia di segreto	
	professionale. Restano in capo al Titolare del Trattamento, la Prefettura, gli obblighi	
	di informare ed acquisire il consenso verificando scrupolosamente le singole	
	fattispecie in modo da garantire la regolare esecuzione delle procedure previste dagli	
	articoli di legge che regolamentano tali obblighi e, infine, garantire agli interessati	
	l'effettivo esercizio dei diritti previsti dal Regolamento UE 2016/679. Le Parti	
	assicurano che i dati raccolti in qualsiasi forma in rapporto e/o causa e/o nell'ambito	
	delle attività connesse al presente accordo saranno trattati esclusivamente per le	
	finalità dell'accordo e che il trattamento dei dati sarà improntato ai principi di	
	correttezza, liceità, trasparenza e al rispetto delle misure di sicurezza previste a	
	tutela. Per tutto quanto non espressamente previsto si rinvia alle disposizioni	
	generali vigenti in materia di protezione dei dati personali.	
	Articolo 9 – Durata	
	La presente convenzione ha validità dall'01/11/2025 e fino al 31/12/2026 e potrà	
	essere rinnovata in seguito ad accordi fra le parti qualora risulti compatibile con	
	l'organizzazione dell'U.L.SS. n. 8	
	Articolo 10 – Codice Comportamento	
	Come previsto dall'art. 2 co. 3 del D.P.R. n. 62 del 16.04.2013 i Consulenti	
	dell'U.L.SS. n. 8 nello svolgimento dell'attività prevista dalla presente convenzione	
	sono tenuti al rispetto degli obblighi di condotta stabiliti dal precitato decreto	
	presidenziale e dal codice di comportamento integrativo di cui al D.P.R. 13.06.2023,	
	n. 81.	
	Articolo 11 - Foro competente	
	Le Parti concordano nel definire amichevolmente qualsiasi vertenza che possa	

	scaturire dall'esecuzione della presente convenzione. In caso contrario per	
	qualunque controversia derivante dalla presente convenzione è esclusivamente	
	competente il Foro di Vicenza.	
	Articolo 12 – Inadempimento e recesso	
	Nell'ipotesi di inadempimento degli obblighi contrattualmente assunti dalle parti in	
	attuazione della presente convenzione si applicheranno le disposizioni di cui all'art.	
	1453 e seguenti del Codice Civile. Le parti si riservano comunque la facoltà di	
	recedere, anche unilateralmente, dalla presente convenzione prima della scadenza,	
	con preavviso di almeno 30 giorni da comunicarsi con posta certificata PEC.	
	Articolo 13 - Registrazione ed imposta di bollo	
	La presente convenzione:8	
	- è soggetta ad imposta di bollo a carico dell'U.L.SS. n. 8, ai sensi dell'art. 2,	
	allegato A del D.P.R. del 26 ottobre 1972 n. 642, che viene assolta in modo virtuale	
	a seguito autorizzazione del Ministero delle Finanze Dipartimento Entrate – sezione	
	staccata di Vicenza n. 18595/98 ed estensione n. 15956/14 aggiornata dalla	
	Direzione Provinciale – Ufficio Territoriale di Vicenza 1 in data 26/03/2014;	
	- è esente da I.V.A., ai sensi dell'art. 10, 1° comma, n. 18 e 19 del D.P.R. 26	
	ottobre 1972 n. 633 e successive modificazioni e integrazioni.	
	- è soggetta a registrazione solo in caso d'uso, ai sensi dell'art. 5°, 2° comma	
	del D.P.R. 26 aprile 1986 n. 131 ed in tal caso le spese di registrazione sono a carico	
	della parte richiedente.	
	- viene sottoscritta con firma digitale ai sensi dell'art. 15 comma 2 bis della L.	
	241/1990 e s.m.i..	
	Articolo 15 – Norma di rinvio	
	Per quanto non espressamente previsto nella presente convenzione si richiamano le	

[illegible]